



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 55 DEL 10/09/2021

OGGETTO: “PROGETTO DI RIPUBBLICIZZAZIONE DI ACQUE S.p.A. MEDIANTE L’ACQUISIZIONE DELL’INTERO CAPITALE SOCIALE E TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ SECONDO IL MODELLO IN HOUSE”. – DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Acque S.p.A. (di seguito “Acque” o “Società”), con sede a Empoli, in Via Garigliano n. 1, capitale sociale interamente versato di € 9.953.116,00, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 05175700482, è una società per azioni mista, a maggioranza di capitale pubblico, partecipata al 55% da soci pubblici e al 45% dal socio privato industriale Acque Blu Arno Basso S.p.A. (di seguito “ABAB”) a suo tempo selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica;
- il Comune di Pisa (di seguito “Comune”) detiene una partecipazione del valore nominale di € 3.263.631,00, corrispondente al 87,834% del capitale sociale di Gea S.r.l. in liquidazione (di seguito “Gea”), che a sua volta detiene n. 1.220.816 azioni di Acque, per un valore nominale di € 1.220.816,00 pari al 12,266% del capitale sociale;
- il Comune di Pisa detiene quindi una partecipazione indiretta in Acque pari al 10,773%;
- Acque S.p.A. è il gestore del servizio idrico integrato a seguito di affidamento da parte dell’Autorità Idrica Toscana (AIT), A.T.O. 2 Basso Valdarno, a partire dal 1 gennaio 2002 e per una durata originariamente stabilita in 20 anni;
- a seguito della deliberazione dell’ARERA n. 502/2018/R/idr del 09.10.2018, avente ad oggetto “*Approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, per gli anni 2018 e 2019, proposto dall’autorità idrica toscana per il gestore Acque S.p.A.*”, e della deliberazione dell’AIT n. 28 del 05.10.2016, la scadenza dell’affidamento del servizio idrico integrato ad Acque è stata prorogata al 31 dicembre 2031;
- con deliberazione n. 28 del 16.11.2018 l’Assemblea dell’AIT ha preso atto che cinque Conferenze territoriali su sei hanno espresso l’indirizzo di procedere verso l’affidamento *in house* della gestione del servizio idrico integrato;

RICORDATO che il “*Piano di razionalizzazione della partecipazioni societarie dirette e indirette - anno 2020*”, approvato, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, con Deliberazione del C.C. n. 46 del 30.11.2020, recita:

- per Acque S.p.A., che: “*Il mantenimento della partecipazione in Acque S.p.A., in quanto riguardante la gestione di un servizio pubblico essenziale quale quello idrico, è strettamente necessario per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente. La partecipazione pubblica è funzionale a sostenere un adeguato livello di investimenti infrastrutturali e garantire*

l'indispensabile accesso all'acqua da parte della popolazione, contribuendo ad assicurare condizioni di accessibilità, qualità e sicurezza del servizio. Occorre procedere all'acquisizione della partecipazione diretta in Acque S.p.A. mediante assegnazione in sede di riparto di liquidazione di Gea S.r.l..”;

- per Gea S.r.l., che: *“Occorre procedere al completamento della procedura di liquidazione e all'estinzione della società, con acquisizione da parte del Comune della partecipazione diretta in Acque S.p.A..”;*

PRESO ATTO che:

- con nota prot. Ente n. 87404 del 01.09.2021, il Liquidatore di Gea S.r.l. (rag. Luca Cecconi), ha trasmesso il *“Progetto di ripubblicizzazione di Acque S.p.A. mediante l'acquisizione dell'intero capitale sociale e trasformazione della Società secondo il modello in house”* (d'ora in avanti *“Progetto”*, **allegato “A”** al presente atto quale parte integrante e sostanziale) unitamente a n. 12 documenti a corredo come di seguito elencati:
 - **allegato 01** – Nota dei soci pubblici di Acque S.p.A. al socio privato ABAB S.p.A. per l'esercizio dell'opzione di acquisto avente ad oggetto l'intera partecipazione di ABAB S.p.A. in Acque S.p.A.;
 - **allegato 02** – Verbale della seduta del 19.07.2021 dell'Assemblea dei soci di Gea S.r.l. in liquidazione;
 - **allegato 03** – Piano industriale di Acque S.p.A. per il periodo 2021-2031;
 - **allegato 04** – Parere legale *pro-veritate* “Sull'applicabilità della disciplina del D.Lgs. 175/2016 all'esercizio di un'opzione di acquisto di azioni contenuta in un patto parasociale stipulato prima dell'entrata in vigore del medesimo D.Lgs.” del prof. avv. Guido Greco e del prof. avv. Giovanni B. Portale, in data 30.06.2021;
 - **allegato 05** – Nota legale “Sulla compatibilità con lo stato di liquidazione dell'esercizio dell'opzione di acquisto ai sensi degli artt. 14 e 9 del patto parasociale sottoscritto in data 13.05.2011” del prof. avv. Vincenzo Pinto e dall'avv. Giorgio Frasca, in data 14.07.2021;
 - **allegato 06** – Stima del valore della partecipazione detenuta dal socio privato in Acque S.p.A. del prof. Maurizio Dallochio, in data 30.06.2021;
 - **allegato 07** – Patti parasociali tra i soci Acque S.p.A. del 13.05.2011;
 - **allegato 08** – Schema dello statuto della NewCo;
 - **allegato 09** – Schema dei Patti parasociali;
 - **allegato 10** – Scenario economico finanziario nel caso di finanziamento mediante prestito obbligazionario, redatto da Arcus Financial Advisors S.r.l.;
 - **allegato 11** – Scenario economico finanziario nel caso di strumenti finanziari partecipativi (FTP), redatto da Arcus Financial Advisors S.r.l.;
 - **allegato 12** – Bozza di delibera consiliare per i comuni;
- nel Progetto vengono diffusamente esposte le motivazioni e l'iter del percorso di trasformazione di Acque in una società a totale capitale pubblico, mediante l'acquisto della partecipazione attualmente detenuta dal socio privato industriale, ed espresso l'obiettivo del successivo affidamento alla stessa Società del servizio idrico integrato in regime *in house*, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell'AIT;

PRESO ATTO, dal sopra citato Progetto, che:

- i soci pubblici di Acque (per essi intendendosi, nel presente atto, i soggetti che detengono direttamente il capitale della Società, siano essi comuni, società a maggioranza pubblica o società a totale partecipazione pubblica), a seguito delle vicende che si sono sviluppate a partire dal 2019 e che sono descritte nell'allegato “A”, hanno ritenuto conveniente esercitare l'opzione di acquisto delle azioni di Acque detenute dal socio privato industriale;
- la valutazione delle possibili forme di esercizio del diritto di acquisto da parte dei soci pubblici di Acque, ai sensi dell'art. 9 del Patto parasociale del 13.05.2011, ha portato alla

conclusione che la forma societaria sia lo strumento più idoneo a rispondere alla duplice esigenza di unitarietà d'azione fra i soci pubblici di Acque e di adeguato coordinamento e sinergia delle attività di indirizzo e controllo, nonché ad agevolare il reperimento di risorse finanziarie per l'esercizio del diritto di acquisto senza gravare sulla finanza pubblica;

- i soci pubblici di Acque hanno dunque condiviso l'intento di costituire una nuova società ("NewCo") in cui conferire successivamente anche le proprie attuali quote di partecipazione di Acque e tramite la quale perfezionare l'operazione di acquisto dell'intera partecipazione di ABAB in Acque e di definire, mediante la sottoscrizione di apposito Patto parasociale, sia le modalità di ingresso nella compagine di NewCo da parte dei soci pubblici che rimarranno per il momento soci diretti di Acque, che un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella Società, il tutto nella prospettiva della successiva integrazione di NewCo in Acque;
- al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie a far fronte all'acquisizione da parte di NewCo delle partecipazioni detenute da ABAB nel capitale sociale di Acque ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 14 del Patto parasociale del 13.05.2011 (di seguito l'"Acquisizione"), è stato previsto che NewCo potrà acquisire apposito finanziamento;
- nel contesto di tale operazione di finanziamento, ai soci di NewCo, al fine di favorire la finanziabilità dell'operazione, potrà essere richiesta la costituzione di un pegno sulle partecipazioni in NewCo a garanzia delle obbligazioni di quest'ultima derivanti dalla menzionata operazione di finanziamento (di seguito "Pegno NewCo");
- al fine di preservare il controllo pubblico e assicurare il rispetto dei vincoli di legge e regolatori nonché di conformarsi agli orientamenti contenuti nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 874/2010/PAR e n. 409/2013/PAR, il Pegno NewCo in nessun caso potrà prevedere il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio e un eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro limiti e condizioni compatibili con lo statuto di NewCo e la natura di società a partecipazione pubblica;
- l'operazione di Acquisizione risulta coerente con il percorso di trasformazione del regime di affidamento del servizio idrico integrato in modalità *in house providing*, in linea con l'indirizzo contenuto nella delibera n. 28 del 16.11.2018 dell'Assemblea dell'AIT;
- l'AIT può procedere alla revisione o modifica della scelta della forma di gestione del servizio secondo le previsioni di legge;

PRESO ATTO, con riferimento alla convenienza di concludere l'Acquisizione, che la stessa consentirà:

- di superare l'attuale situazione di contrasto tra i soci pubblici e il socio privato industriale di Acque, che *"è suscettibile di compromettere il regolare funzionamento e l'operatività di Acque e, conseguentemente, l'efficienza e buon andamento del servizio della stessa reso"* così come riportato nella delibera del 19.07.2021 dell'Assemblea dei soci di Gea S.r.l. in liquidazione, cui si rinvia;
- di consolidare la partecipazione dei soci pubblici nella Società, rafforzando il controllo pubblico della stessa;
- di favorire il conseguimento di una maggiore unitarietà di azione, indirizzo e strategia nella gestione del servizio di cui Acque è affidataria, anche nell'ottica dell'adozione del modello *in house*, e di consentire quindi il miglior perseguimento dell'interesse pubblico. Di contro, è stato valutato che l'uscita del socio privato da Acque non avrà impatti negativi sull'operatività della stessa e del servizio gestito. Inoltre, l'Acquisizione sarà finanziata direttamente da NewCo, così da evitare ai soci pubblici l'assunzione di indebitamento a loro carico e/o la necessità di attingere a risorse proprie o di attivare altre forme di finanza;

PRESO ATTO altresì che la scelta di costituire la NewCo risponde a un'esigenza organizzativa transitoria e funzionale all'Acquisizione – con l'espressa previsione della successiva integrazione di

NewCo in Acque – le cui ragioni e finalità, ai sensi dell’art. 5 del TUSPP, sono di seguito riepilogate:

- a) rafforzare l’aggregazione dei soci pubblici di Acque per dare maggiore efficacia alla loro linea di gestione unitaria in vista dell’esigenza, condivisa fra gli stessi soci pubblici di Acque, di assumere la guida della Società rilevando la partecipazione del socio privato industriale;
- b) disporre di uno strumento idoneo a conseguire unitarietà di azione adeguato all’attuale contesto, anche in considerazione della fase di disimpegno dal rapporto con il socio privato industriale di Acque;
- c) gestire, nel frattempo, le partecipazioni pubbliche in Acque in modo efficiente, efficace ed economico, mediante una struttura dedicata alla *governance*, assicurando la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione e l’attuazione della stessa;
- d) conservare il mantenimento in capo all’organo di governo del Comune, per il tramite di Gea S.r.l. e congiuntamente con gli altri soci pubblici, dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;
- e) facilitare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per procedere all’Acquisizione, atteso che la concentrazione delle partecipazioni in Acque in un unico soggetto favorisce il merito creditizio del prestatore;
- f) procedere all’acquisto della partecipazione detenuta da ABAB senza gravare sulla finanza pubblica, reperendo le necessarie risorse finanziarie senza assunzione di indebitamento da parte dei soci pubblici di Acque e senza prestazione di garanzie personali;
- g) avviare il percorso per la trasformazione del regime di affidamento del servizio idrico integrato in modalità *in house providing*, che potrà giungere a completamento ad esito della strutturazione di Acque secondo il modello *in house* e delle verifiche e adempimenti di competenza dell’AIT, in conformità alle disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che, con l’acquisizione della partecipazione nella NewCo, il Comune, indirettamente, per il tramite di Gea S.r.l., insieme agli altri soci costituenti, per le motivazioni esplicitate nel citato Progetto, risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in quanto tramite detta società intende provvedere al consolidamento del ruolo strategico dei soci pubblici, all’acquisto della partecipazione detenuta da ABAB in Acque e alla gestione della partecipazione societaria in un soggetto (Acque) che cura la gestione di un servizio di interesse economico generale essenziale qual è appunto il servizio idrico integrato;

RILEVATO che, in materia di società a partecipazione pubblica, deve farsi riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” (TUSPP) e, in particolare, a:

- l’art. 2, comma 1, lettere h) ed i), secondo cui per “*servizi di interesse economico generale*” si intendono le attività di produzione di beni o servizi, erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato, che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità di riferimento;
- l’art. 4, comma 2, secondo cui, nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività elencate dallo stesso comma 2;
- l’art. 4, comma 5, in base al quale il divieto di costituire nuove società o di acquisire partecipazioni non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie (indirette) di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;

- l'art. 5, comma 1, in base al quale l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- l'art. 5, comma 2, secondo cui l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; inoltre gli enti locali sottopongono lo schema di detto atto a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate;
- l'art. 7, comma 1, in base al quale, nel caso di acquisizione di partecipazioni comunali, la deliberazione è assunta dal consiglio comunale;
- l'art. 5, comma 3, in base al quale l'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-*bis* della Legge 287/1990;
- l'art. 8, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono deliberare preventivamente circa le operazioni che comportino l'acquisto di partecipazioni in società già esistenti e stabilisce che tale deliberazione sia assunta dal consiglio comunale;
- l'art. 9, comma 5, in base al quale la conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del TUSPP;
- l'art. 10, comma 1, in forza del quale gli atti deliberativi aventi ad oggetto la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1;
- l'art. 9, comma 3, secondo il quale, per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o da suo delegato;

RILEVATA, con riferimento alla documentazione sopra elencata, la conformità della costituzione di un soggetto societario con oggetto sociale esclusivo riferito alla gestione di partecipazioni societarie indirette degli enti locali alla normativa in materia di partecipazioni pubbliche e alle finalità istituzionali del Comune;

PRESO ATTO della valutazione indipendente preliminare sul valore delle azioni di Acque (allegato 06), volta a fornire un'indicazione di massima del valore del conferimento in NewCo della partecipazione di Gea S.r.l. detenuta in Acque, valutazione comunque soggetta a successivo aggiornamento in prossimità del conferimento mediante ufficiale perizia da redigersi ai sensi dell'art. 2343-*ter*, comma 2, lett. b), del Codice civile;

PRESO ATTO che, in base al menzionato Progetto e alla documentazione ad esso acclusa, risulta verificata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione nel suo complesso, entrambe sostenute dai proventi dei dividendi futuri di Acque e dall'ottimale impiego delle risorse, stanti anche la prevista integrazione di NewCo in Acque e l'obiettivo della trasformazione del regime di affidamento del servizio idrico integrato secondo il modello *in house providing*, da conseguire nel rispetto delle disposizioni di legge in materia;

RILEVATO che tutti i partecipanti all'aggregazione nella NewCo effettueranno un conferimento iniziale in denaro e solo successivamente conferiranno le azioni di Acque;

CONSIDERATO quindi che Gea S.r.l., per partecipare alla costituzione della NewCo, dovrà:

- a) sottoscrivere una quota del capitale iniziale di NewCo (quest'ultimo fissato in complessivi di € 50.000,00), per un importo proporzionale al valore della partecipazione in Acque rapportata al valore totale delle partecipazioni in Acque che saranno conferite alla NewCo da parte dei soggetti aderenti;
- b) successivamente, conferire alla NewCo le azioni detenute in Acque;

VISTI:

- l'art. 2342, commi 1 e 2, del Codice civile, in ordine ai conferimenti in denaro nelle società per azioni;
- gli artt. 2343 e ss. del Codice civile, in ordine ai conferimenti in natura nelle società per azioni e, in particolare, l'art. 2343-ter, comma 2, lett. b);

RILEVATO che tutte le spese inerenti e accessorie alla costituzione sono a carico della NewCo, ad eccezione del capitale minimo che dovrà esser sottoscritto all'atto della costituzione di NewCo, che sarà a carico dei soci costituenti ivi inclusa Gea S.r.l.;

DATO ATTO che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, l'operazione descritta non risulta costituire violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato alle imprese come meglio di seguito precisato:

- ai sensi dell'art. 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), *“Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”*;
- affinché l'intervento pubblico si configuri come aiuto di Stato è necessario che sia concesso dallo Stato o mediante risorse pubbliche, favorisca una o più imprese rispetto alle altre ovvero venga concesso un vantaggio selettivo, distorca di fatto o potenzialmente una situazione di concorrenza, incida sugli scambi tra Stati membri;
- l'acquisizione della partecipazione (diretta o indiretta) nella NewCo da parte dei Comuni soci a fronte del conferimento delle azioni direttamente o indirettamente detenute in Acque non costituisce violazione della normativa in materia di aiuti di stato alle imprese poiché i Comuni (direttamente o indirettamente) non versano nella NewCo risorse finanziarie destinate ad abbattere il prezzo di un servizio di mercato o tali da falsare la concorrenza, e quindi non sussiste il presupposto affinché si configuri l'ipotesi di violazione della concorrenza prevista dal Trattato;

VISTO lo schema dello Statuto di NewCo (allegato 08) che si configurerà come società pluripartecipata a partecipazione pubblica;

RITENUTO di confermare fin d'ora che la NewCo sarà sottoposta agli indirizzi e al controllo dei soci, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 175/2016, secondo modalità e obiettivi da condividersi in seno all'Assemblea dei soci;

PRESO ATTO della necessità di approvare lo schema di Patto parasociale, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale (allegato 09), che dovrà essere sottoscritto da Gea S.r.l. al fine di regolare sia le modalità di ingresso nella compagine di NewCo da parte dei soci pubblici che rimarranno per il momento soci diretti di Acque che un esercizio coordinato dei diritti amministrativi nella Società, sempre allo scopo di assicurare un miglior coordinamento, unitarietà di indirizzo e più efficiente gestione anche di Acque, nell'ottica e a seguito dell'Acquisizione;

PRESO ATTO della rappresentata esigenza di eventuale costituzione del Pegno NewCo a garanzia del citato potenziale finanziamento di NewCo e che la costituzione di tale pegno ha la funzione di aumentare il merito creditizio di NewCo e, quindi, di favorire la finanziabilità dell'operazione. Il

Pegno NewCo dovrà essere costituito nel rispetto dei vincoli di legge, regolatori nonché degli orientamenti espressi nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 874/2010/PAR e n. 409/2013/PAR, e avrà una funzione meramente difensiva. In particolare, tra l'altro, in nessun caso potrà prevedere il passaggio dei diritti amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio, così da assicurare che i poteri di indirizzo e controllo permangano sempre in capo ai soci pubblici e l'eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro i limiti statuari di NewCo e compatibilmente con la propria natura di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) per la sua intera durata. Inoltre, il Pegno NewCo di per sé non implicherà assunzione di indebitamento né impegni a titolo di garanzia a carico dei soci pubblici (diretti e indiretti);

VISTO che:

- sotto il profilo giuridico, in base al parere allegato 05, l'operazione in commento non è da ritenere incompatibile con la fase di liquidazione di Gea S.r.l.;
- il Liquidatore di Gea S.r.l., con la citata nota prot. n. 87404/2021, ha escluso che, sotto il profilo patrimoniale e finanziario, l'attuazione dell'operazione in commento possa generare una situazione di *deficit* o, comunque, il rischio di un non integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ha inoltre rilevato che:
 - (i) *l'Operazione non presenta profili di incompatibilità rispetto a un programma di assegnazione in natura degli assets in favore dei soci (opzione [...] indicata come prioritaria nella delibera di scioglimento volontario di GEA s.r.l.), ben potendo un siffatto interesse essere soddisfatto mediante l'assegnazione delle azioni che, all'esito dell'Operazione GEA s.r.l. andrà a detenere in Newco (destinata a controllare totalitariamente Acque s.p.a.) o direttamente in Acque a seguito della prevista fusione inversa;*
 - (ii) *la programmata trasformazione di Acque s.p.a. in società in house non appare idonea a limitare ulteriormente la possibilità di vendita a terzi della partecipazione, ove solo si consideri che, anche nell'attuale regime di c.d. società mista, il vincolo del mantenimento in mano pubblica della maggioranza del capitale di Acque s.p.a., tipizzato anche negli artt. 6, comma 3 e 7 dello Statuto, già preclude, sia a GEA s.r.l. sia a Cerbaie s.p.a., la possibilità di collocare l'intera partecipazione presso soggetti diversi dagli enti pubblici locali compresi nell'ambito territoriale di erogazione del servizio.;*

CONSIDERATO che, stante quanto valutato dal Liquidatore di Gea S.r.l. e sopra riportato, l'attuazione del Progetto non fa venir meno gli obiettivi fissati nel “Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette – anno 2020” in relazione al completamento della liquidazione di Gea S.r.l. e all'assegnazione pro-quota delle azioni di Acque ai comuni soci, con l'unica variazione che, a tali comuni soci, in sede di riparto dell'attivo, saranno assegnate pro-quota le azioni di Acque totalmente pubblica o, se il riparto sarà precedente alla prevista fusione inversa, quota delle azioni della NewCo;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio del Comune di Pisa e che gli eventuali effetti indiretti sono esclusivamente quelli connessi alla conclusione della liquidazione di Gea S.r.l., procedura di cui si è detto sopra;

VISTO, con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, ultimo capoverso, del D.Lgs. 175/2016 in materia di consultazione pubblica, che:

- con Deliberazione della G.C. n. 191 del 02.09.2021 sono state stabilite le modalità e i tempi per l'effettuazione della consultazione pubblica;
- in esecuzione della delibera di cui sopra, è stato pubblicato all'Albo pretorio *on line* l'Avviso di consultazione prot. n. 87932 del 02.09.2021 (registro Albo n. 4177/2021)

riportante in allegato la bozza di delibera consiliare, il Progetto (allegato “A”) e gli schemi dello Statuto della NewCo e del nuovo Patto parasociale;

- entro il 09.09.2021 sono pervenute all’Ente n. 4 note contenenti osservazioni e/o diffide;

VALUTATE le suddette note pervenute all’Ente, come di seguito riepilogate:

- 1) nota prot. n. 89208 del 06.09.2021 ad oggetto: «*Diffida all’approvazione di delibera, statuto e patti parasociali relativi all’assunzione di partecipazioni societarie indirette finalizzati alla realizzazione del “Progetto di ripubblicizzazione di Acque S.p.A. mediante l’acquisizione dell’intero capitale sociale e trasformazione della Società secondo il modello in house”*»;
- 2) nota prot. n. 90442 del 09.09.2021 ad oggetto: «*Consultazione pubblica Progetto Acque – Osservazioni*»;
- 3) nota prot. n. 90508 del 09.09.2021 ad oggetto: «*Diffida politica. Rispettate la volontà popolare*»;
- 4) nota prot. n. 90539 del 09.09.2021 ad oggetto: «*Consultazione pubblica Progetto Acque – Osservazioni*»;

RITENUTO, con riferimento alle note sopra elencate:

- sulla nota 1): le questioni giuridiche e procedurali poste nella diffida risultano essere già state trattate nell’ambito del Progetto e della documentazione allo stesso allegata, cui si rinvia. Per quanto riguarda la consultazione pubblica, la stessa si è svolta con le modalità stabilite dalla Deliberazione della G.C. n. 191/2021, adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2, ultimo capoverso del D.Lgs. 175/2016. Tale norma si limita a prevedere che gli enti locali sottopongono l’acquisto di partecipazioni “*a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate*”, così come avvenuto nel caso di specie;
- sulla nota 2): l’osservazione riguarda essenzialmente le modalità della consultazione pubblica. Si rinvia a quanto rilevato con riferimento alla nota 1);
- sulla nota 3): la diffida, peraltro priva di sottoscrizione, riguarda prevalentemente le modalità della consultazione pubblica e dell’informazione sull’operazione nel suo complesso. Si rinvia a quanto rilevato con riferimento alla nota 1);
- sulla nota 4): l’osservazione ha lo stesso contenuto della nota 2), di cui si è detto sopra;

RITENUTO infine, per tutto quanto sopra esposto e richiamato, di condividere le finalità del Progetto, come elaborato e definito dai soci pubblici di Acque con il supporto dei consulenti di cui si sono avvalsi, e, per l’effetto, di adottare gli atti che rientrano nell’ambito di competenza consiliare;

CONSIDERATO che le operazioni da porre in essere, come sopra delineate, costituiscono modalità tecniche utili allo scopo di portare a compimento il Progetto nel suo complesso e sono da intendersi strumentali all’attuazione di tale Progetto, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, all’interno del quale si iscrivono e trovano motivazione in relazione al perseguimento dell’interesse pubblico alla migliore gestione del servizio idrico integrato;

VISTI:

- la Relazione istruttoria dell’Ufficio Partecipazioni, **allegato “B”**;
- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione 03 “Finanze - Provveditorato - Aziende”;
- l’allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso con riferimento a quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 3), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare a seguito di esame degli atti nelle sedute del e del, come da verbali allegati al presente atto;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi e con riferimento a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e dalla disciplina del D.Lgs. 175/2016;

Con votazione effettuata ai sensi di legge, che riporta i seguenti risultati: ...

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato nel *“Progetto di ripubblicizzazione di Acque S.p.A. mediante l'acquisizione dell'intero capitale sociale e trasformazione della Società secondo il modello in house”* (allegato “A” al presente atto e relativi documenti a corredo), e di condividerne le finalità;
2. di approvare, per quanto di competenza, la costituzione, da parte di Gea S.r.l., di NewCo, una nuova società con totale partecipazione di comuni e società a capitale pubblico maggioritario o totale, che siano già soci di Acque;
3. di approvare, per quanto di competenza, la sottoscrizione, da parte della società partecipata Gea S.r.l. della quota di propria pertinenza del capitale sociale iniziale di NewCo - quest'ultimo fissato in complessivi di € 50.000,00 - che sarà determinata come in premessa riportato;
4. di approvare, per quanto di competenza, in vista della conseguente deliberazione dell'Assemblea di Gea S.r.l., lo schema dello Statuto della NewCo (allegato 08), dando atto che allo stesso potranno essere apportate eventuali modifiche non sostanziali;
5. di approvare, per quanto di competenza, in vista della conseguente deliberazione dell'Assemblea di Gea S.r.l., il successivo conferimento da parte di Gea S.r.l. in NewCo della propria partecipazione in Acque;
6. di assumere quale indirizzo il contenimento dei costi di funzionamento di NewCo da conseguire mediante un' oculata gestione, dando atto che le modalità attuative di tale indirizzo saranno da condividere all'interno dell'assemblea dei soci;
7. di approvare, per quanto di competenza, in vista della conseguente deliberazione dell'Assemblea di Gea S.r.l., lo schema dei Patti parasociali (allegato 09), dando atto che allo stesso potranno essere apportate eventuali modifiche non sostanziali;
8. di approvare, per quanto di competenza, in vista della conseguente deliberazione dell'Assemblea di Gea S.r.l., la conclusione dell'Acquisizione prevista dal Progetto e, quindi, dell'acquisto da parte di NewCo delle partecipazioni detenute da ABAB in Acque;
9. di approvare, per quanto occorrer possa, in vista della conseguente deliberazione dell'Assemblea di Gea S.r.l., nell'ambito della potenziale operazione di finanziamento di NewCo volta a reperire le risorse per acquistare da ABAB le partecipazioni detenute in Acque, la costituzione del Pegno NewCo a garanzia di tale finanziamento, secondo modalità, termini e condizioni rispettosi dei vincoli di legge, regolatori e degli orientamenti espressi nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 874/2010/PAR e n. 409/2013/PAR. In particolare il Pegno NewCo avrà funzione meramente difensiva; in nessun caso prevedrà il passaggio dei diritti

amministrativi ed economici in capo al creditore pignoratizio e l'eventuale trasferimento e/o escussione del diritto di pegno potranno avvenire solo entro i limiti statutari di NewCo e compatibilmente con la sua natura di società a partecipazione pubblica (diretta o indiretta) per la sua intera durata; il Pegno NewCo non implicherà assunzione di indebitamento né impegni a titolo di garanzia a carico dei soci pubblici (diretti e indiretti);

10. di dare atto e precisare che la costituzione di NewCo e tutti gli atti ad essa conseguenti, come descritti nel Progetto in premessa, restano subordinati all'ottenimento della disponibilità, da parte di idoneo soggetto finanziatore, a concedere a NewCo i mezzi finanziari occorrenti per dell'Acquisizione;
11. di autorizzare, per quanto rientra nell'ambito di competenza dell'organo consiliare, il Sindaco, o suo delegato, ad esprimere, in seno all'Assemblea di GEA S.r.l., voto favorevole per l'approvazione degli atti relativi all'operazione in argomento con specifico riferimento ai documenti approvati con la presente deliberazione;
12. di confermare l'indirizzo al Liquidatore di Gea S.r.l. di proseguire la liquidazione della medesima società, in conformità alle decisioni già assunte e che, stanti le valutazioni richiamate in premessa, non vengono pregiudicate dall'attuazione del Progetto;
13. di tenere conto del presente atto in occasione del prossimo aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette di cui all'art. 20 del D.Lgs. 267/2000;
14. di riservarsi, con la prossima approvazione del Documento unico di programmazione 2022-2024, di adeguare gli obiettivi delle società partecipate, ai sensi dell'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 19, commi 5-7, del D.Lgs. 175/2016;
15. di trasmettere il presente provvedimento a Gea S.r.l. in liquidazione;
16. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
17. di trasmettere il presente provvedimento alla Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 175/2016;
18. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio.

Indi, il CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di dare corso agli adempimenti necessari all'attuazione di quanto approvato con la presente deliberazione, stanti i riferimenti temporali esplicitati nel Progetto citato in premessa;

Con successiva votazione e con voti resi nei modi e nelle forme di legge che riporta i seguenti risultati:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.